

## CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

### **Art. 592 Abbandono di un neonato per causa di onore. (Abrogato)**

[Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto [c.p. [307](#)], è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p. [582](#)], ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato [c.p. [29](#), [32](#)].

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'[articolo 61](#) [c.p. [568](#)] .]